REGOLAMENTO (CEE) N. 33/87 DELLA COMMISSIONE

del 7 gennaio 1987

che fissa, per il 1987, i contingenti che possono essere applicati, per taluni prodotti del settore vitivinicolo, negli scambi tra la Spagna e il Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3792/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che definisce il regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli tra la Spagna e il Portogallo [1], in particolare l'articolo 13, paragrafo 1,

considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3792/85, per quanto riguarda taluni prodotti del settore vitivinicolo, fino al termine della prima tappa la Spagna e il Portogallo possono applicare restrizioni quantitative sotto forma di contingenti annui; che il ritmo minimo di aumento progressivo dei contingenti è del 10 % all'inizio di ogni anno; che i contingenti iniziali per il 1986 sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 645/86 della Commissione [2], modificato dal regolamento (CEE) n. 3508/83 [3];

considerando che è opportuno prevedere che siano comunicati alla Commissione i dati relativi agli scambi tra la Spagna e il Portogallo dei suddetti prodotti nell'ambito dei contingenti fissati e alle misure adottate dai suddetti due Stati membri per l'applicazione di contingenti;

considerando che, per quanto concerne il Portogallo, in conformità dell'articolo 4 del predetto regolamento (CEE) n. 3792/85, il contingente fissato dal presente regolamento va ad aggiungersi a quello definito in applicazione dell'articolo 269 dell'atto di adesione per le importazioni in provenienza dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I volumi dei contingenti per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1987 sono:

a) per l'importazione in Spagna:

(in ettolitri)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente per il 1987
22.05	Vini di uve fresche, mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle):	38 500
	ex B. Vini, diversi da quelli indicati nella sottovoce 22.05 A presentati in bottiglie con un tappo « a forma di fungo », tenuto da fermagli o legacci; vini altrimenti presentati aventi, alla temperatura di 20 °C, una sovrapressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar:	
	— Vini dalla presentazione diversa da quella in bottiglie chiuse con tappo « a forma di fungo », tenuto da fermagli o legacci, aventi, alla temperatura di 20 °C, una sovrapressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar	
	C. altri:	
	I. con titolo alcolometrico effettivo di 13 % vol o meno	
	II. con titolo alcometrico effettivo superiore a 13 % vol e non superiore a 15 % vol	

[1] GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 7.

[2] GU n. L 60 dell'1. 3. 1986, pag. 44.

[3] GU n. L 324 del 19. 11. 1986, pag. 9.

b) per l'importazione in Portogallo :

(in ettolitri)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente per il 1987
22.05	Vini di uve fresche, mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle) :	9 350
	ex B. Vini, diversi da quelli indicati nella sottovoce 22.05 A presentati in bottiglie con un tappo « la forma di fungo », tenuto da fermagli o legacci ; vini altrimenti presentati aventi, alla temperatura di 20 °C, una sovrapressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar :	
	— Vini dalla presentazione diversa da quella in bottiglie chiuse con tappo « a forma di fungo », tenuto da fermagli o legacci, aventi, alla temperatura di 20 °C, una sovrapressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar	
	C. altri :	
	I. con titolo alcolometrico effetivo di 13 % vol o meno	
	II. con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e non superiore a 15 % vol	

Articolo 2

Le autorità spagnole e le autorità portoghesi comunicano alla Commissione le misure adottate per l'applicazione dell'articolo 1.

Ogni sei mesi esse trasmettono alla Commissione i dati relativi ai quantitativi importati in questo periodo.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 gennaio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente